

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 29 novembre 1996 recante "Lotta obbligatoria contro il virus della vaiolatura delle drupacee (Sharka)";
- la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi", che ha introdotto un intervento contributivo in favore delle aziende tenute all'estirpazione di piante infette, tra l'altro, da Sharka e situate in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del Decreto Ministeriale del 29 novembre 1996;
- la deliberazione n. 1782 del 12 ottobre 1998, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 1021 del 23 novembre 1998, con la quale, al fine di dare attuazione alla citata L. 206/1997, si è provveduto a definire specifici criteri;
- la L.R. 27 luglio 1999, n. 15 "Interventi urgenti per la prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka" con la quale la Regione è autorizzata ad intervenire con proprie risorse nei confronti esclusivamente delle aziende tenute all'estirpazione di piante di drupacee infette da Sharka utilizzando, come previsto al comma 2 dell'art. 1 della medesima L.R. 15/1999, i criteri già stabiliti per l'attuazione della Legge 206/1997;
- la Legge 17 agosto 1999, n. 307 "Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità" con la quale è stato disposto il rifinanziamento della sopra citata Legge 206/1997;

Dato atto che le risorse assegnate alla Regione in base alle citate Leggi 206/1997 e 307/1999 sono state integralmente utilizzate nel rispetto dei criteri definiti con la richiamata deliberazione n. 1782/1998;

Richiamati:

- l'art. 129, comma 1, lettera f), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) con il quale sono stati disposti finanziamenti per interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti da Sharka;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 100.522 del 9 aprile 2001 con il quale sono stati stabiliti i limiti massimi di intervento;

Dato atto che con deliberazione n. 1775 del 30 settembre 2002, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 413 del 29 ottobre 2002 - al fine di consentire la corretta attivazione della linea di finanziamento rappresentata dalla Legge 388/2000 e la prosecuzione degli interventi finanziari previsti dalla L.R. 15/1999 - la Giunta regionale ha provveduto ad apportare le necessarie modifiche ai criteri già stabiliti con la citata deliberazione n. 1782/1998;

Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1151 del 21 luglio 2008 sono stati adeguati, nel rispetto degli Orientamenti comunitari vigenti, i criteri stabiliti nella deliberazione n. 1782/98 come modificati con successiva deliberazione n. 1775/2002;

Rilevato che le risorse assegnate alla Regione in base alla citata Legge 388/2000 sono state già in parte utilizzate per il finanziamento agli aventi titolo con riferimento alle estirpazioni accertate con verbali degli Ispettori fitosanitari datati entro il 2 ottobre 2008;

Vista la L.R. 19 dicembre 2008, n. 23, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 nonché la L.R. 23 luglio 2009, n. 10 di approvazione dell'assestamento e prima variazione ai bilanci medesimi, ed in particolare la Tabella H);

Preso atto che l'intervento contributivo in questione è attivo sul bilancio regionale per l'esercizio in corso a valere sui seguenti capitoli di spesa:

- capitolo 12025 "Contributi alle aziende per l'estirpazione e il reimpianto di drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di *Erwinia amylovora* (L. 1 luglio 1997, n. 206) - Mezzi statali", compreso nell'Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6100 "Sussidi alle aziende per la distruzione ed il reimpianto di piante inidonee - Risorse statali" per un importo pari ad Euro 211.887,01
- capitolo 12027 "Contributi a favore di aziende tenute all'abbattimento di piante drupacee infette da Sharka (L.R. 27 luglio 1999, n. 15)", compreso nell'Unità Previsionale di Base 1.3.1.2.5300 "Prevenzione danni alla frutticoltura" per un importo pari ad Euro 250.000,00;

Atteso che i due predetti capitoli si differenziano esclusivamente quanto alla fonte di finanziamento e non sussiste fra i medesimi alcuna relazione di cofinanziamento nè di proporzionalità;

Preso atto che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1092 del 27 luglio 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 142 del 12 agosto 2009 è stato tra l'altro stabilito:

- di approvare, nel rispetto degli Orientamenti comunitari vigenti, i criteri per l'attuazione dell'intervento contributivo in favore di aziende frutticole con riferimento alle estirpazioni attestate dagli Ispettori fitosanitari con verbali di accertamento datati nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2008 e il 1 ottobre 2009;
- che le domande di contributo riferite alle estirpazioni indicate dovevano essere presentate entro e non oltre l' 8 ottobre 2009;
- che il procedimento amministrativo relativo alle domande presentate sui bandi afferenti agli estirpi verbalizzati entro la data del 22 ottobre 2007 resti disciplinato dai criteri di cui alla deliberazione n. 1782/1998 così come modificata dalla successiva deliberazione n. 1775/2002, mentre le domande presentate sul bando afferente gli estirpi verbalizzati dal 23 ottobre 2007 al 02 ottobre 2008, resti disciplinato dai criteri approvati con deliberazione n. 1151/2008;

Preso atto, inoltre:

- che il contributo è concesso soltanto agli imprenditori agricoli:
 - che abbiano provveduto all'estirpazione di piante di drupacee in ottemperanza a quanto disposto dalle specifiche prescrizioni fitosanitarie emanate dal Servizio Fitosanitario e accertata con verbali datati nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2008 e il 1 ottobre 2009;
 - che provvederanno alla realizzazione - entro il 31 marzo 2011 - del reimpianto con specie frutticole anche diverse da quelle espianate, fatte salve le limitazioni previste per i beneficiari degli aiuti di cui ai Regg. CE n. 2200/97 e n. 2467/97 concernenti la concessione di premi per il risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche-noci e l'eventuale divieto al reimpianto stesso disposto per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario;

- che gli aiuti concedibili devono essere calcolati, distintamente per ogni specie estirpata, secondo le modalità indicate al punto 4. dell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1092/2009, utilizzando i parametri di seguito riportati:

Età dell'impianto	Euro per pianta	Euro per ettaro
1° anno di impianto	23,24	fino ad un massimo di 6.972,17
2° anno di impianto	29,05	fino ad un massimo di 8.521,54
3° anno di impianto	34,86	fino ad un massimo di 10.458,25
dal 4° anno al 9° anno di impianto	36,80	fino ad un massimo di 13.944,34
10° anno di impianto	29,05	fino ad un massimo di 11.620,28
11° anno di impianto	23,24	fino ad un massimo di 9.296,22
Dal 12° anno di impianto	7,75	fino ad un massimo di 6.972,17
Vivai	1,03/astone	

- che il punto 5. dell'Allegato 1 alla citata deliberazione n. 1092/2009 prevede che nella definizione della graduatoria siano applicati i seguenti criteri di priorità:
 - priorità 01: estirpazione di piante in aree fitosanitarie tutelate istituite ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera g), della L. R. n. 3/2004;
 - priorità 02: estirpazione di piante in aree non comprese nelle aree di cui al punto precedente;

nei casi in cui un'azienda abbia estirpato piante sia in zone fitosanitarie tutelate che in zone non tutelate, si applica la priorità 01;

nell'ambito di ciascuna priorità precedono in graduatoria le domande con contributo maggiore;

a parità di posizione precede l'azienda con SAU aziendale complessiva inferiore, rilevata al momento dell'estirpazione;

nei casi in cui la medesima azienda abbia effettuato estirpazioni di specie diverse, la posizione in graduatoria è determinata sulla base dell'importo complessivo del contributo spettante;

Preso atto del verbale relativo all'istruttoria delle domande di contributo presentate - registrato al protocollo n. NP/2009/15978 di questo Servizio in data 11 novembre 2009 e conservato agli atti - dal quale risulta:

- che sono pervenute n. 88 domande relative ad estirpazioni di drupacee attestate dagli

Ispettori fitosanitari con verbali datati nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2008 e il 1 ottobre 2009 (Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto);

- che sono pervenute fuori termine n. 3 domande e che pertanto non sono ammissibili a contributo (Allegato B - parte integrante e sostanziale del presente atto);
- che per n. 36 aziende - interessate da estirpazioni effettuate precedentemente e già oggetto di contributo ai sensi della Legge n. 206/1997, della L.R. n. 15/1999 e della Legge n. 388/2000, di cui alle deliberazioni n. 2746/1999, n. 2747/1999, n. 2584/2000, n. 2756/2001, n. 2438/2002 ed alle determinazioni n. 16851/2003, n. 18256/2004, n. 7421/2005, n. 18659/2005, n. 17936/2006, n. 17014/2007 e n. 16720/2008 - l'istruttoria, come previsto dalla predetta deliberazione n. 1092/2009, ha proceduto alla valutazione complessiva del danno subito distintamente per ogni specie estirpata ed alla relativa determinazione del contributo concedibile, con conseguente calcolo del contributo pari a zero per n. 3 aziende (Allegato C - parte integrante e sostanziale del presente atto);
- che per tutte le aziende il contributo concedibile è stato calcolato pari al 100% del contributo spettante;
- che n. 83 domande sono state ritenute ammissibili e sono state inserite in graduatoria in altrettante posizioni secondo i criteri stabiliti dalla più volte citata deliberazione n. 1092/2009 (Allegato D - parte integrante e sostanziale del presente atto);

Dato atto che presso questo Servizio è conservata tutta la documentazione inerente le singole domande pervenute;

Visto il D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. e);

Vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con il presente atto:

- a recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta;
- ad approvare la conseguente proposta di graduatoria, dando atto che il contributo concesso con il presente atto è pari al 100% di quanto spettante a ciascuna azienda sulla base dei criteri stabiliti;
- a concedere alle aziende collocate nell'Allegato D il contributo calcolato in sede di istruttoria tecnica ed a fianco di ciascuna indicato, per un onere complessivo a carico del bilancio regionale di Euro 441.375,17;
- ad assumere - ricorrendo le condizioni di cui all'art. 47, comma 2, della predetta L.R. 40/2001 - con il presente atto anche il conseguente impegno di spesa;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto - ricorrendo le condizioni di cui all'art. 51, comma 3, della citata L.R. n. 40/2001 ed in attuazione di quanto previsto al punto 8), lettera b), del dispositivo della citata deliberazione n. 1092/2009 - a disporre la liquidazione di un anticipo pari all'80% del contributo concesso relativamente alle n. 83 aziende collocate in

altrettante posizioni della graduatoria e riportate negli Allegati E ed F (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Dato atto che, ai sensi di quanto stabilito al citato punto 8), lettera b), del dispositivo della predetta deliberazione n. 1092/2009 si provvederà alla liquidazione del saldo ad avvenuto accertamento da parte del Servizio Fitosanitario della realizzazione del reimpianto, fatta eccezione per le aziende per le quali il reimpianto sia comunque vietato;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successiva modifica;

Viste, altresì:

- la deliberazione n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale la Giunta regionale ha dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative nonché la deliberazione n. 1663 in data 27 novembre 2006 di modifica all'assetto delle direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;
- le deliberazioni n. 2267 del 22 dicembre 2008 e n. 1173 del 27 luglio 2009, con le quali è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura e *professional*;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

- 1) di dare attuazione all'intervento contributivo a favore della aziende agricole danneggiate da Sharka - introdotto dalla Legge n. 206/1997, come previsto dalla L.R. 15/1999 e dalla Legge n. 388/2000 e secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1092/2009 - con riferimento alle domande pervenute relative alle estirpazioni accertate dagli Ispettori fitosanitari con verbali datati nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2008 ed il 1 ottobre 2009;
- 2) di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle domande pervenute sulla base dei predetti criteri e sintetizzate nel verbale trattenuto agli atti di questo Servizio al n. NP/2009/15978 di protocollo in data 11 novembre 2009, nel quale sono indicate:
 - a) le domande pervenute (Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto);
 - b) le domande non ammissibili al contributo in quanto pervenute fuori termine (Allegato B - parte integrante e sostanziale del presente atto);
 - c) le aziende per le quali il contributo è stato calcolato pari a zero (Allegato C - parte integrante e sostanziale del presente atto);
 - d) la proposta di graduatoria delle n. 83 domande ammissibili collocate in altrettante posizioni della graduatoria stessa secondo i criteri di priorità previsti (Allegato D -

parte integrante e sostanziale del presente atto);

- 3) di approvare, pertanto, la graduatoria così come riportata nell'Allegato D al presente atto dalla quale risulta che l'importo complessivo del contributo concedibile agli aventi titolo ammonta ad Euro 441.375,17;
- 4) di dare atto che le disponibilità utilizzabili per il finanziamento della graduatoria qui approvata consentono la concessione del contributo, nella misura massima dell'importo indicato in graduatoria, per tutte le posizioni presenti nella graduatoria stessa;
- 5) di concedere, conseguentemente, ai soggetti collocati nella graduatoria di cui all'Allegato D il contributo a fianco di ciascuno indicato, fatta salva l'eventuale riduzione all'80% di detto contributo in presenza del divieto al reimpianto disposto con proprio atto formale per motivi fitosanitari;
- 6) di imputare la somma complessiva di Euro 441.375,17 come segue:
 - a) quanto ad Euro 246.936,17, relativi al finanziamento delle posizioni dalla n. 1 alla n. 16, registrati al n. **4156** di impegno sul capitolo 12027 "Contributi a favore di aziende tenute all'abbattimento di piante drupacee infette da Sharka (L.R. 27 luglio 1999, n. 15)", compreso nell'Unità Previsionale di Base 1.3.1.2.5300 "Prevenzione danni alla frutticoltura" del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità;
 - b) quanto ad Euro 194.439,00, relativi al finanziamento delle posizioni dalla n. 17 alla n. 83, registrati al n. **4157** di impegno sul capitolo 12025 "Contributi alle aziende per l'estirpazione e il reimpianto di drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di *Erwinia amylovora* (Legge 1 luglio 1997, n. 206) – Mezzi statali", compreso nell'Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6100 "Sussidi alle aziende per la distruzione ed il reimpianto di piante inidonee – Risorse statali" del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) di liquidare, ai sensi dell'art. 51 comma 3 e 52 della L.R. 40/2001 e della deliberazione n. 2416/2008 e successiva modifica, la somma complessiva di Euro 353.100,14 pari all'80% del contributo concesso ai soggetti beneficiari collocati in graduatoria nelle posizioni dalla n. 1 alla n. 83 della graduatoria, come segue:
 - a) quanto ad Euro 197.548,93 sul capitolo 12027 del bilancio 2009 – impegno n. **4156** - ai soggetti beneficiari riportati nell'Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) quanto ad Euro 155.551,21 sul capitolo 12025 del bilancio 2009 – impegno n. **4157** - ai soggetti beneficiari riportati nell'Allegato F, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 8) di dare atto che si provvederà al saldo ad avvenuto accertamento della realizzazione dei reimpianti previsti entro il 31 marzo 2011, fatta eccezione per le posizioni in graduatoria nei confronti delle quali, successivamente all'erogazione dell'acconto, sia stato emesso l'atto dirigenziale di divieto al reimpianto;
- 9) di stabilire che, nei confronti delle aziende che non avranno realizzato il reimpianto entro i termini prescritti, si provvederà alla revoca del contributo concesso e all'applicazione di quanto previsto dall'art. 18, terzo comma, della L.R. 15/1997;

- 10) di dare atto che gli aiuti di cui alla presente determinazione devono essere erogati entro quattro anni dalla data del verbale di accertamento dell'avvenuta estirpazione redatto dall'ispettore fitosanitario;
- 11) di comunicare il contenuto del presente atto a tutti i soggetti in graduatoria;
- 12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi